

S.r.l. - Decorrenza effetti della liquidazione

La data dalla quale decorrono gli effetti della liquidazione di una S.r.l. va individuata in quella in cui secondo l'articolo 2484, comma 3, codice civile si producono gli effetti dello scioglimento.

Come è noto le S.r.l. (al pari delle altre società di capitali) si sciolgono:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, a meno che l'assemblea, opportunamente convocata, non deliberi le eventuali modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
- e) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- h) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.

La società, inoltre, si scioglie per le altre cause previste dalla legge.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste sub a) b) c) d) ed e) alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero f), alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Pertanto nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo accerti un deficit patrimoniale quale causa di scioglimento, sarà sufficiente che egli dichiari di aver accertato tale causa e depositi tale dichiarazione presso il Registro delle Imprese. Dalla data di iscrizione della suddetta dichiarazione decorreranno gli effetti della liquidazione.

AVVOCATO ARMANDO CASTAGNA